

***Titolo: Regolamento acquisti sotto soglia
e micro acquisti***

Relatore: Dott. Salvio Biancardi

Data: 14/11/2023

Quesiti

IL BOLLO SU AFFIDAMENTI SOTTO 40.000 NON SI APPLICA IN NESSUN CASO NEMMENO SU MEPA?"

NEL CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO TRIENNALE DI VALORE STIMATO € 21000 PER ANNO, È POSSIBILE PREVEDERE LE OPZIONI DI PROROGA O RIPETIZIONI?

É POSSIBILE DA PARTE DEL COMUNE DOTARSI A MEZZO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, DELLA SUDDIVISIONE IN SOGLIE PER I MICRO AFFIDAMENTI (DIRETTI) DA € 5000 AD € 150.000 (LAVORI) E 140.000 (SERVIZI E FORNITURE) AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 36/2023?

• COME ACCERTARE L'INTERESSE TRANSFRONTALIERO NEL SOTTOSOGLIA?

• PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI SOTTO I 5.000 EURO SI PUÒ PROCEDERE SENZA APPLICARE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SULLA BASE DELL'OFFERTA PIÙ CONVENIENTE TROVATA SU AMAZON?

• NELLA BOZZA PREDISPOSTA PRIMA DELLA DIRETTA, NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLE FASCE INDICATE NEL REGOLAMENTO? E' CIOÈ POSSIBILE PROCEDERE AD AFFIDAMENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO PER IMPORTI E PRESTAZIONI DIFFERENTI (AD ESEMPIO UN AFFIDAMENTO DI 10.000 E POI UNO DI 100.000?)


Quesiti

ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI È NECESSARIO
ADOTTARE UN NUOVO REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO-SOGLIA O SI
PUÒ CONTINUARE CON IL VECCHIO?

PRINCIPALI ASPETTI DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO

Appalti sotto soglia


- 1) Criteri oggettivi per individuare gli operatori economici da invitare (al posto del sorteggio);
- 2) Campione in percentuale per i controlli da effettuare sulle autocertificazioni riguardanti gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000;
- 3) Previsione delle modalità operative per effettuare i controlli a campione sopra descritti;



4) Definizione delle sanzioni da applicare all'operatore, controllato a campione, che abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero (sospensione da 1 a 12 mesi dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante);

5) Rilevanza temporale della rotazione riferita all'ultimo affidamento/aggiudicazione;

6) Elementi valutativi per definire l'interesse "trasfrontaliero certo";

- 
- 7) Divieto di frazionamento (con particolare riferimento agli affidamenti di valore infra € 5.000, per i quali vale la deroga alla rotazione);
 - 8) Riparto degli appalti in soglie di valore;
 - 9) Obbligo di motivare l'utilizzo di procedure ordinarie sotto soglia (tranne il caso in cui ricorra l'interesse transfrontaliero certo);
 - 10) Disciplina dell'albo fornitori

Presupposti giuridici per l'adozione di un regolamento

L'art. 1, co. 3 dell'Allegato II.1 del codice prevede che le stazioni appaltanti **possano** dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui andranno a disciplinare:

- a. le **modalità di conduzione delle indagini di mercato**, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b. le **modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici**, distinti per categoria e fascia di importo;
- c. i **criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta**:
 - a seguito di indagine di mercato;
 - attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Il divieto di utilizzare il sorteggio

Il divieto di operare il sorteggio è ribadito nel codice e negli allegati, in più punti.

Infatti, viene ribadito nell'art. 50, co. 2: *“Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”*.

Ancora, l'Allegato II.1, all'art. 2, co. 3 dispone: *“Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al secondo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato”*.

Infine, l'Allegato II.1, all'art. 3, co. 4 dispone: *“Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”*.

I criteri da utilizzare in luogo del sorteggio

I criteri da utilizzare per ridurre il numero dei soggetti da interpellare, in luogo del sorteggio, devono essere:

- **pertinenti** rispetto l'oggetto dell'appalto;
- **rispettosi** del principio di concorrenza;
- **oggettivi e non discriminatori;**
- **proporzionati e trasparenti;**
- **facili da verificare;**
- **definiti** preventivamente;
- **descritti in modo puntuale** e non equivocabile.

Tali criteri (da descrivere nel regolamento) **devono essere riportati nella determina a contrarre**, o atto equivalente, nonché **nell'eventuale avviso** di manifestazione d'interesse.

I criteri da utilizzare in luogo del sorteggio

Si riportano, di seguito alcuni **esempi di criteri utilizzabili**:

Certificazione di qualità pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto (ad esempio è possibile richiedere una o più certificazioni di cui all'allegato II.13 del d.lgs. 36/2023, le quali sono previste dal citato allegato per avere titolo alla riduzione delle garanzie (riduzione decisa dalla S.A. entro il 20%);

Servizi e forniture analoghe (si precisa che analoghe non equivale ad identiche) che dimostrino un'adeguata competenza dell'operatore economico. Occorre anche precisare quante certificazioni devono essere possedute dall'o.e. (**numero minimo**);

Il controllo a campione

Art. 52

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il principio di rotazione

L'art. 49 del codice disciplina il **principio di rotazione** degli affidamenti.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione

L'art. 49 prevede poi che la stazione appaltante possa ripartire gli affidamenti **in fasce in base al valore economico**. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, salve le deroghe alla rotazione illustrate nelle righe a seguire.

In casi motivati è possibile **derogare al principio di rotazione**.

Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto motivando:

- con riferimento alla struttura del mercato;
- con riferimento all'effettiva assenza di alternative;
- con riferimento all'accurata esecuzione del precedente contratto;

Il principio di rotazione

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il codice, è necessario che siano inseriti, nella motivazione, tutti gli elementi precedentemente descritti.

Per i contratti affidati con le **procedure negoziate** di cui all'articolo 50 del codice, **le stazioni appaltanti non sono tenute ad applicare il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**

Il Principio di rotazione

AFFIDAMENTO DIRETTO (Non si applica la rotazione)

- Settore merceologico diverso;
- Suddivisione in fasce (regolamento);
- Tempo trascorso ultimo affidamento ;
- **Valore infra € 5.000;**
- Struttura del mercato, assenza di alternative, esecuzione a regola d'arte
(i primi due presupposti coincidono: **infungibilità, unicità, esclusività, complementarietà**)

Il principio di rotazione

PROCEDURA NEGOZIATA (Non si applica la rotazione)

- Settore merceologico diverso;
- Suddivisione in fasce (regolamento);
- Tempo trascorso ultimo affidamento ;
- **Procedura aperta al mercato;**
- Struttura del mercato, assenza di alternative, esecuzione a regola d'arte
- (i primi due presupposti coincidono: **mercato poco concorrenziale con un numero di operatori inferiore a 5 e quindi necessità di coinvolgere l'uscente per garantire il numero legale**)

Un parere espresso dal MIMS in materia di rotazione e regolamento

MIMS

QUESITO del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2084 Data ricezione: 29/06/2023

Argomento: Rotazione Oggetto: D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, co. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d'effettiva assenza di alternative

Quesito: **La deroga al principio di rotazione**, disciplinata dall'articolo in oggetto, non appare di facile attuazione in ragione dell'oggettiva difficoltà, incontrata dalla Stazione Appaltante (SA), al dover motivare l'esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell'effettiva assenza di alternative. Sarebbe possibile, per l'SA, dotarsi di un regolamento interno in base al quale viene disciplinato che quanto precede, è da ritenersi dimostrato qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (OE) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione dell'SA) a prescindere dalla procedura da adottare nell'ambito di quelle indicate all'art. 50, comma 1 del Codice?

Un parere espresso dal MIMS in materia di rotazione e regolamento

Nell'avviso in parola s'indicherebbe altresì che:

1 – **qualora manifestino interesse OE in un numero INFERIORE** alla predetta cifra, in ragione della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col rinvitare l'OE uscente che ha svolto un'accurata esecuzione del precedente contratto;

2 - **qualora manifestino interesse OE in un numero SUPERIORE** alla predetta cifra, in ragione della dimostrata concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col NON rinvitare l'OE uscente a prescindere che lo stesso, abbia svolto o meno un'accurata esecuzione del precedente contratto.

Si chiede un autorevole parere sulla possibilità di attuare la procedura illustrata, ai fini di rendere operativamente possibile l'attuazione della deroga al principio di rotazione, indicata dall'articolo 49, comma 4 del nuovo Codice.

Un parere espresso dal MIMS in materia di rotazione e regolamento

RISPOSTA: L'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023 stabilisce che "**in casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, **il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto**".

La Relazione Illustrativa al Codice (p. 73) prevede che, in caso di interesse, "**ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro**".

Un parere espresso dal MIMS in materia di rotazione e regolamento

Emerge che **la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando** in relazione ai requisiti tutti di cui all'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicazione della discrezionalità amministrativa.

La disposizione in esame impone una **verifica concreta e specifica**, come emerge dalla formula di apertura della disposizione.

Ne consegue che **un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma** determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto.

Utilizzo della procedura ordinaria sotto soglia

Quando è possibile utilizzare la procedura ordinaria nel sotto soglia:

1) Interesse trasfrontaliero certo; in questo caso vi è l'obbligo (art. 48, co. 2):

«2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse trasfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro».

2) Per appalti di lavori di cui all'art. 50, co. 1, lett, d):

«d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro»

3) In altri casi, da motivare opportunamente.

Parere del MIMS divieto di frazionamento

Parere del MIMS n. 2145 del 18/07/2023

Argomento: Rotazione

Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 49 comma 6 - Deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA.

Quesito: L'importo indicato dal comma in oggetto, è riferito al singolo affidamento? Oppure dev'essere inteso come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione? Dalla lettura della relazione al nuovo Codice, parrebbe prevalere la prima ipotesi rispetto alla seconda. In calce a pag. 73 del predetto documento viene infatti chiarito che, l'elevazione da € 1.000 + IVA ad € 5.000 + IVA, è stata effettuata allo scopo di allineare tale limite a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure d'acquisto sotto soglia di beni e servizi. Ovviamente, qualora il predetto ragionamento fosse corretto, il limite di € 5.000 + IVA sarebbe applicabile non solo all'acquisto di beni e servizi ma anche agli ordinativi di lavori emessi singolarmente entro tale soglia. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Parere del MIMS divieto di frazionamento

Risposta:

Relativamente alla domanda n. 1) la risposta è affermativa. Le Linee Guida ANAC n. 4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino". Al fine, quindi, di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico, si suggerisce di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici, anche sopra richiamati. Relativamente alla domanda n. 2 la risposta è affermativa. Il comma 6 dell'art. 49 trova applicazione anche per i lavori pubblici.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

- 2) Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.36/2023 gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
- 3) In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 4) Per l'applicazione del sistema della rotazione negli affidamenti, gli affidamenti omogenei, individuati per distinte fasce d'importo, sono valutati secondo la seguente Tabella:

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

BENI E SERVIZI	SERVIZI TECNICI	SERVIZI SOCIALI	LAVORI
< 5.000,00	< 5.000,00	< 5.000,00	< 5.000,00
≥ 5.000,00 < 25.000,00	≥ 5.000,00 < 25.000,00	≥ 5.000,00 < 25.000,00	≥ 5.000,00 < 25.000,00
≥ 25.000,00 < 75.000,00	≥ 25.000,00 < 75.000,00	≥ 25.000,00 < 75.000,00	≥ 25.000,00 < 75.000,00
< 140.000,00	< 140.000,00	< 200.000,00	< 150.000,00
< 215.000,00 (soglia UE)	≥ 215.000,00 (soglia UE)	< 750.000,00 (soglia UE)	< 1.000.000,00
			≥ 1.000.000,00 < 5.382.000 euro

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

- 5) In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 6) Il principio di rotazione non si applica quando la procedura sia preceduta da un'indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 7) È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

II CONTROLLO A CAMPIONE

11) Negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Entro gennaio dell'anno successivo, le dichiarazioni rilasciate saranno oggetto d'accertamento su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese l'anno precedente. Nel caso di non corrispondenza con quanto dichiarato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

I CRITERI OGGETTIVI IN LUOGO DEL SORTEGGIO

2) Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non è consentito utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori e a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. L'individuazione degli operatori economici da invitare dovrà pertanto essere effettuata secondo criteri imparziali, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto dei suddetti principi, potranno essere utilizzati criteri quali il possesso di una o più certificazioni di qualità, oppure l'aver eseguito più appalti analoghi a quelli da assegnare, o altri criteri ritenuti coerenti e adeguati all'appalto da assegnare dal RUP.

I sopra citati criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura devono essere indicati nella determina a contrarre o altro atto equivalente, nonché nell'eventuale avviso di manifestazione d'interesse.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

L'ALBO

Art.9.

Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti ASMECOMM

- 1) L'Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma ASMECOMM, è un albo aperto, ai sensi dell'Avviso pubblicato in GUUE 2015/S 186-337140.
- 2) Il Comune di _____ con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma ASMECOMM.
- 3) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dagli articoli 94 e 95 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

- 4) Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo quale fornitore di una o più Stazioni Appaltanti operanti attraverso il medesimo Albo telematico centralizzato ASMECOMM.
- 5) Il Comune di _____ può promuovere indagini di mercato rivolte a tutti gli iscritti all'Albo telematico ASMECOMM, anche se non presenti tra i propri Fornitori.
- 6) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti minimi di:

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

- 7) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 8) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

9) Il Comune di _____ procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

10) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

11) L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente in modalità "statica" ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica ASMECOMM.

12) Il soggetto gestore dell'Albo ASMECOMM procede periodicamente a una verifica a campione tra gli iscritti dei requisiti posseduti ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, in caso di esito negativo si procede alla sospensione/cancellazione dell'operatore dall'Albo.

13) La verifica sui requisiti di natura economica, tecnica o professionale è demandata alla fase di affidamento ed è effettuata dal RUP del Comune, unitamente alla verifica dei requisiti posseduti ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice laddove non si accerti che l'operatore sia stato già oggetto di verifica a campione da parte del soggetto gestore in un periodo non anteriore a sei mesi dalla data dell'affidamento.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

PROCEDURE ORDINARIE

Art.7.

• Procedure ordinarie

- 1) Laddove ricorrano specifiche condizioni da motivare opportunamente, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, il RUP può disporre l'avvio di una procedura ordinaria avvalendosi della piattaforma centralizzata fornita da ASMEL CONSORTILE s.c.a. r.l.;
- 2) Il RUP può chiedere ad ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. l'attivazione dei servizi di committenza previsti dal Codice secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo adottato dalla stessa.

Il regolamento degli acquisti sotto soglia (stralci)

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO SOTTO € 5.000

6) Negli affidamenti di valore inferiore ad € 5.000 non trova applicazione il principio di rotazione. L'importo degli acquisti non deve essere artificialmente frazionato al fine di derogare al principio di rotazione.

Per info contattaci a:

 *formazione@asmel.eu*

 *800 165654 int.3*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**